

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.90 DEL 22-04-20

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE DI
FIUMINATA - DITTA SCATAGLINI TESSUTI SRL, CASTELFIDARDO (AN).**

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto legge del 17.03.2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di Sostegno Economico per le Famiglie, Lavoratori e Imprese Connesse All'Emergenza Epidemiologica Sanitaria da COVID 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Considerato:

- Che l'Amministrazione Comunale di Fiuminata, al fine di arginare/contenere l'emergenza in essere, intende donare, a tutti i cittadini residenti, una mascherina chirurgia idropellente "usa e getta", integrandola di fatto con quella in precedenza donata ai singoli capofamiglia;
- Che attualmente i cittadini residenti nel comune di Fiuminata sono circa 1350 abitanti;
- Che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno acquistare 1500 capi di mascherine da consegnare, oltre che ai cittadini residenti, anche al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Che il DPI, così come sopra individuato, non è di facile reperibilità sul mercato;
- Che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- Che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e

dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);

- Che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- Che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- Che in ultimo con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del "Decreto Sblocca Cantieri"), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al 31.12.2020 e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- Che dato l'importo modesto occorrente per la fornitura in questione (importo < a €. 5.000,00 - Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

Visto:

- Che questo U.T.C. ha ritenuto opportuno, considerato l'estrema urgenza, la scarsa reperibilità sul mercato del prodotto, di contattare per le vie brevi ancora la Ditta "SCATAGLINI TESSUTI SRL", già affidataria della prima fornitura di mascherine

donate ai soli capifamiglia, avente sede legale in Castelfidardo (AN) in Via Ungaretti, 1 – p.i. 02698320427;

- Che la Ditta **“SCATAGLINI TESSUTI SRL”** di Castelfidardo (AN), come sopra generalizzata, interpellata in merito, ha dato la propria e immediata disponibilità ad effettuare la “seconda” fornitura di cui in oggetto, previa presentazione di apposita offerta, assunta al protocollo n. **2046** del **22.04.2016**, per n. 1500 mascherine chirurgiche idropellenti “usa e getta”, che al bisogno possono essere lavata per 3/4 volte, ad un costo di € 1,30+Iva cadauna (applicando uno sconto di € 0,10 a mascherina rispetto alla precedente fornitura) , con un importo di €. 1.950,00 + Iva 22% (totale **€. 2.379,00**);
- Ritenuto il prezzo offerto congruo con l'emergenza in essere e pertanto ritiene affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta **“SCATAGLINI TESSUTI SRL”** di Castelfidardo (AN);
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:
 - Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: arginare l'emergenza epidemiologica da “COVID-19 nel Comune di Fiuminata tramite l'acquisto di mascherine modello “chirurgiche idropellenti usa e getta” da destinare a tutti i residenti del Comune di Fiuminata e al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura sopra indicata;
 - Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza diretta;
 - La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta **“SCATAGLINI TESSUTI SRL”** di Castelfidardo (AN), acquisito direttamente dal portale dell'INAIL, dal quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in parola fino alla data del **22.07.2020**;
- il CIG. n. **Z8E2CC65B2** relativo all'appalto di fornitura in oggetto;
- che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice dei contratti pubblici), alla Ditta “**SCATAGLINI TESSUTI SRL**”, con sede legale in Castelfidardo (AN) in Via Ungaretti, 1 - cap 60022- P.Iva 02698320427, la fornitura di n. **1500** mascherine chirurgiche idropellenti “usa e getta”, che al bisogno possono essere lavate per 3/4 volte, ad un costo di **€ 1,30+Iva** cadauna, con un importo di **€ 1.950,00 + Iva 22%** (totale **€ 2.379,00**), come da offerta assunta al protocollo comunale protocollo n. **2046** del **22.04.2020**, da destinare sia a tutti i cittadini residenti del Comune di Fiuminata, che al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- Di stabilire quanto segue:
 - **Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a scadenza della fornitura, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva;**
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 2.379,00** al cap. n. 1884 del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 22-04-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 13-05-2020

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 13-05-020 al 28-05-020

Li 29-05-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 13-05-2020